



Unione del Commercio e del Turismo della Provincia di Milano
Sindacato Provinciale Aziende di Riscaldamento e Prodotti Petroliiferi
"ASSOPETROLI"

Prot. N.: 65/2014

Milano, 17 novembre 2014

ALLE AZIENDE ASSOCIATE
Via e.mail

Oggetto: Articolo di "Il Sole 24 ore" – Caldaie e nuovo libretto.

Di seguito Vi trasmettiamo copia di dell'articolo in oggetto che reputiamo possa essere di Vostro interesse.

Con l'occasione porgiamo cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dr. Bruno Garcea)

IL PRESIDENTE
(Dr. Luca Redaelli)

All.: c.s.d.

Impianti domestici. Responsabilità e sanzioni per l'obbligo in vigore dal 15 ottobre

Caldaie e condizionatori allineati al nuovo libretto

Adeguamento da effettuare al primo controllo periodico

A CURA DI

Silvio Rezzonico
Maria Chiara Voci

L'obbligo del nuovo modello di libretto per le caldaie, i sistemi di riscaldamento e i condizionatori, sulla carta, è scattato il 15 ottobre. Ma condomini, uffici e famiglie non dovranno affannarsi per mettersi in regola: potranno farlo in occasione del primo controllo utile sull'efficienza dei propri dispositivi.

L'adempimento deriva dal Dm 10 febbraio 2014 (che a sua volta attua il Dpr 74/2013) e prevede che le caldaie tradizionali, già in passato dotate di un libretto, debbano rinnovarlo con la compilazione del nuovo modello. Inoltre, la stessa documentazione è estesa in via obbligatoria anche ai condizionatori (in Lombardia, per effetto della legge regionale, solo quelli sopra i 12 kW) e all'intero universo dei sistemi di riscaldamento, dalle pompe di calore ai cogeneratori, dal teleriscaldamento ai dispositivi alimentati da fonte rinnovabile. Gli unici impianti "dispensati" sono gli scaldacqua per uso igienico-sanitario a servizio di singole unità immobiliari, purché siano a uso abitativo. Se si parla, ad esempio, di un apparecchio installato in una palestra o in un centro sportivo, allora il libretto è necessario.

Che cosa è il libretto

È la carta di identità dell'impianto, lo segue dalla prima accensione alla fine del servizio e alla successiva demolizione, registrando le modifiche, sostituzioni di apparecchi e componenti, interventi di manutenzione e di controllo, valori di rendimento nel corso della vita utile, cambi di proprietà. Rispetto all'edizione in uso fino a oggi, il modello in vigore dal 15 ottobre non si fonda più su due tipologie di moduli (uno riferito alle centrali e l'altro al singolo impianto) ma su un modulo unico, personalizzabile, costituito da tante schede, usate e assemblate in funzione delle componenti dell'impianto.

Chi compila il libretto

La responsabilità della compilazione iniziale (per un impianto termico nuovo) è della ditta installatrice. Al contrario, l'aggiornamento, così come (ad esempio nel caso di un condizionatore) la compilazione ex novo per un sistema già esistente, spetta al responsabile dell'impianto, cioè, nel caso di un appartamento, la persona che fisicamente ci abita o, nel caso di un condominio, l'amministratore (che a sua volta può delegare a un terzo responsabile). «Il modello può essere scaricato dal sito del Mise» - spiega Giorgio Bighelli, della società di consulenza e-training. «Tuttavia, visto che si presenta identico, sia che riguardi un apparato da 20 kW sia uno di 300 kW, è troppo complesso perché il singolo cittadino possa predisporlo senza l'aiuto di un tecnico». Per questa ragione, lo stesso Ministero ha chiarito che l'adeguamento dei documenti potrà essere effettuato in occasione del primo controllo, obbligatorio, sull'efficienza energetica dell'impianto (fissato ogni due o ogni quattro anni, in genere dalle Regioni). Ma per chi ha un contratto di manutenzione di caldaie e condizionatori, l'adeguamento può essere effettuato anche prima, in occasione della prima ispezione programmata. «È sempre buona norma comunque per il cittadino che ha la responsabilità dell'impianto - conclude Bighelli - farsi spiegare dal manutentore come è compilato il modello e fare una verifica con le istruzioni allegate al modello in bianco. Perché, alla fine, la responsabilità è sempre sua».

In Lombardia, per i condizionatori sotto i 12 kW, non è richiesta la compilazione di un libretto: una differenza sostanziale rispetto allo Stato, tenendo anche conto che gli impianti domestici in genere oscillano fra i 1 e 6 kW.

Il vecchio libretto

Il vecchio libretto, già in uso per le caldaie tradizionali, non va butta-

to. Anzi, deve essere conservato.

Così era già accaduto nel 2003, quando il modello di libretto era stato aggiornato la prima volta. Un apparato installato nel 2002, ad esempio, dovrà avere tre versioni di libretto, quella che faceva capo al modello del 1993, quella del 2003 e quella del 2014.

L'efficienza energetica

Tra le novità del Dm del 10 febbraio 2014 c'è anche l'aggiornamento della modulistica per inviare il rapporto di controllo al termine delle verifiche di efficienza dell'impianto. Questo documento si distingue in 4 tipologie (riscaldamento a fiamma e combustione, condizionamento, teleriscaldamento, co e trigenerazione) e scatta solo nel caso di impianti di riscaldamento con potenza maggiore di 10 kW e di condizionamento con potenza maggiore di 12 kW. La compilazione spetta ai tecnici, che inviano il rapporto all'ente preposto a tenere il catasto degli impianti, pagando l'importo del bollino, secondo un tariffario che cambia persino da Comune a Comune.

Le sanzioni

Le sanzioni stabilite dal Dlgs 192/2005, vanno da 500 a 3 mila euro a carico di proprietario, conduttore, amministratore di condominio o terzo responsabile che non ottemperino ai propri obblighi. «Il rischio reale che scattino le verifiche - prosegue Bighelli - è comunque proporzionato all'esistenza o meno, al livello regionale, del catasto degli impianti termici e all'operatività degli enti preposti a effettuare gli accertamenti. In Lombardia, ad esempio, l'assenza di libretto comporta una multa da 100 a 600 euro».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Responsabile dell'impianto

• Con impianti termici unifamiliari il responsabile dell'impianto termico (colui che deve assicurarsi che venga predisposto l'aggiornamento del libretto) è l'occupante dell'unità immobiliare. Nel condominio è responsabile l'amministratore, che può nominare un soggetto terzo per l'impianto termico condominiale. Anche se ci si avvale dell'aiuto di un tecnico per compilare il libretto, è buona norma per il cittadino prendere visione delle istruzioni di compilazione sul sito del Mise.



Termini & vincoli**IL LIBRETTO D'IMPIANTO**

Il libretto di impianto, fino a ieri in vigore per le caldaie tradizionali (legge 10/91 e Dm 17 marzo 2003) oggi è esteso a tutti gli impianti termici, installati per la climatizzazione invernale ed estiva degli ambienti. Riguarda, pertanto, anche condizionatori e sistemi di climatizzazione più vari, dalle pompe di calore ai cogeneratori, dal teleriscaldamento ai dispositivi alimentati da fonte rinnovabile. Sono esclusi gli scaldacqua per uso igienico-sanitario installati in unità ad uso abitativo, così come le stufe o altri dispositivi non fissi

IL RAPPORTO DI CONTROLLO

Il rapporto (cioè l'obbligo dell'invio di un documento tecnico che attesta la verifica di efficienza effettuata all'ente preposto su ogni territorio alla gestione del catasto impianti) scatta solo per impianti di riscaldamento con potenza maggiore di 10 kW e di condizionamento con potenza maggiore di 12 kW. A differenza del libretto si distingue in 4 tipologie (riscaldamento a fiamma e combustione, condizionamento, teleriscaldamento, co- e trigenerazione). In Lombardia è previsto anche un rapporto di controllo per gli impianti a biomassa

LA MANUTENZIONE PERIODICA

La manutenzione è la revisione periodica dell'impianto termico, che viene svolta conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche dell'apparato. In genere, è definita all'atto dell'installazione dall'impresa esecutrice. Le informazioni relative alla manutenzione sono contenute in un documento separato rispetto al libretto e che viaggia in parallelo. Normalmente, specie nei condomini, viene firmato un contratto di manutenzione che prevede una serie di controlli in date stabilite

LA VERIFICA DI EFFICIENZA

La verifica dell'efficienza è fissata per legge e serve a controllare che, nel tempo, l'impianto continui a consumare una stessa quantità di energia a fronte del fabbisogno necessario per garantire un uso standard. La periodicità delle verifiche è prevista dal Dpr 74/2013, a seconda della potenza e tipologia dell'impianto. Le Regioni, che hanno legiferato con proprie leggi in materia, hanno via via stabilito sui territori periodicità di controllo diverse da quelle statali

Sul territorio. In Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Piemonte modelli diversi da quello nazionale

Passaggio obbligato in Regione

Non tutti gli italiani devono connettersi al sito del Mise per scaricare il libretto di impianto. Alcuni devono infatti collegarsi alla pagina predisposta dalla propria Regione, se quest'ultima ha deciso di fare per sé.

Il nodo è, ancora una volta, quello dei poteri concorrenti fra lo Stato e i Governi locali, in materia di energia. Facendo valere i diritti acquisiti con la «clausola di cedevolezza» dell'articolo 17 del Dlg 192/2005, alcune amministrazioni regionali sono infatti scese in campo con propri libretti. Intervendendo anche al di là del «consentito» visto che il Dm 10 febbraio 2014 lasciava ai territori solo la possibilità di aggiungere eventuali schede peculiari a uno strumento che, nel suo complesso, avrebbe dovuto presentarsi ovunque uniforme.

La prima amministrazione che si è mossa è stata la Lombardia, con un decreto del direttore

generale che attua la delibera X/1118 del 20 dicembre 2013. Il libretto, scaricabile dal sito del Catasto regionale unico degli impianti termici, presenta una serie di differenze, così come i rapporti di efficienza, diversi da quelli nazionali e in numero di cinque anziché quattro, perché la Regione tratta a parte i dispositivi a biomassa.

La scelta di correre per sé ha contraddistinto anche il Veneto, dove il libretto «regionale» è stato introdotto dalla delibera 1363 del 28 luglio 2014 (inizialmente entrato in vigore con una serie di refusi, successivamente

CON LA «CEDEVOLEZZA»

I governi locali hanno fatto valere lo spazio di autonomia normativa per varare versioni differenti

corretti). Particolarità locale è quella di aver creato un proprio yademecum di istruzioni, differente da quello del Mise, su come compilare il documento. Inoltre viene richiesta a livello locale l'integrazione obbligatoria della periodicità delle manutenzioni (aspetto che, invece, secondo la normativa nazionale deve essere trattato a parte, in altro formato ad hoc e non ancora predisposto).

In Emilia Romagna, il libretto contiene 15 schede al posto delle 14 stabilite dal ministero dello Sviluppo: la Regione, infatti, richiede una serie di dettagli aggiuntivi, non previsti a livello centrale. Siccome la delibera con cui è stato introdotto il modello regionale è datata 13 ottobre (appena due giorni prima rispetto all'entrata in vigore del Dm 10 febbraio 2014), l'amministrazione consente però, per ora e a chi già si è dota-

to di un modello di libretto simile a quello nazionale, di aggiungere le informazioni peculiari all'interno delle 14 schede precedenti.

Il Piemonte, infine, ha istituito con la recente delibera 13-381/2014 il catasto degli impianti, che mancava, e ha adottato un modello locale di libretto. Dimenticando nella prima stesura di inserire la parte dedicata ai controlli sugli ossidi di azoto, che sul territorio sabauda sono obbligatori per via di quanto disposto dalla legge regionale.

Lo stesso modello di libretto nazionale, infine, presenta una serie di limiti che vengono messi in luce dagli operatori. Il documento, infatti, era stato pensato per essere supportato nella compilazione da strumenti informatici, invece quasi in tutte le Regioni è gestito su carta. Con tutti i limiti che ne derivano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA